



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE XIV CIVILE**

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Stefano Cardinali                      Presidente rel.

dott. Vittorio Carlomagno                  Giudice

dott. Claudio Tedeschi                      Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della DP FOOD S.R.L. in liquidazione, con sede in Roma, via Archimede n. 85 (C.F. 02982280592).

Letta la richiesta del Pubblico Ministero, formulata nel corso dell'udienza camerale ex art. 162 comma secondo l. fall. tenutasi il 22/3/23 nell'ambito della procedura di concordato preventivo n. 57/22, volta ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della DP FOOD S.R.L. in liquidazione;

visti gli atti della procedura di concordato preventivo n. 57/22 e rilevato che con decreto emesso in data odierna è stata dichiarata l'improcedibile la domanda di ammissione al concordato preventivo formulata dalla debitrice;

rilevato che l'articolo 390 CCII prevede che possano trovare definizione con l'applicazione della previgente disciplina di legge le sole istanze depositate prima della sua entrata in vigore, che deve temporalmente fissarsi al 15.07.2022, come stabilito dall'art. 389, sicché deve essere delibata l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale avanzata dal Pubblico Ministero;

ritenuta pacifica e incontestata, per ammissione della stessa debitrice, che, come detto, aveva richiesto di essere ammessa al concordato preventivo, la qualità di imprenditore commerciale della DP FOOD S.R.L. in liquidazione;

rilevato che la stessa DP FOOD, presentando il ricorso ex art. 161 comma sesto l. fall. ed allegando i bilanci dell'ultimo triennio, ha fornito prova contraria del possesso congiunto dei requisiti dell'impresa minore di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CCII;

ritenuto che ai sensi dell'art. 162 l.f., applicabile ratione temporis alla procedura di concordato in questione, il Pubblico Ministero è legittimato a richiedere il fallimento (ora l'apertura della liquidazione giudiziale) della società proponente, partecipando egli ordinariamente alla procedura di concordato preventivo ogni qualvolta venga a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore (v. Cass. n. 6649/2018, n. 12010/2018);

ritenuto indubitabile lo stato di insolvenza nel quale versa la società debitrice, che è stata posta in liquidazione e, come risulta dai bilanci depositati, dai quali emergono un patrimonio netto negativo e una debitoria di oltre € 1.000.000,00 a fronte di un attivo inferiore a € 500.000,00, dispone di attività patrimoniali insufficienti all'integrale soddisfazione dei propri creditori;

rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è complessivamente, e di molto, superiore a euro trentamila;

**P. Q. M.**

visti gli artt. 1, 2, 40, 41, 49, 121 CCII,

**DICHIARA**

aperta la liquidazione giudiziale di:

DP FOOD S.R.L. in liquidazione, con sede in Roma, via Archimede n. 85 (C.F. 02982280592);

**NOMINA**

giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Cardinali;

**NOMINA**

curatore l'avv. Tommaso Marvasi;

**ORDINA**

al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori, corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, entro tre giorni;

**STABILISCE**

il giorno 29/9/23, alle ore 10, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;

**ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;

**AUTORIZZA**

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

**DICHIARA**

la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

**AUTORIZZA**

la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;

**MANDA**

alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 CCII.

Così deciso in Roma, il 3/5/23.

Il presidente est.

Dott. Stefano Cardinali